SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 44**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

LEGGE 14 febbraio 1994, n. **124.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

94G0139

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Roberto Bissoli, consigliere della regione Veneto, è stato condannato, con sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona in data 20 dicembre 1993, pronunciata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112 n. 1, 319, 321 del codice penale, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, nonché al pagamento di L. 2.000.000 di multa;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Roberto Bissoli è sospeso dalla carica di consigliere della regione Veneto.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro degli affari regionali
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 28

94A1208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 maggio 1993, n. 594.

Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale ammessi al cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che l'art. 9 del predetto regolamento prevede una partecipazione finanziaria della C.E.E. ai programmi operativi che raggruppano i singoli progetti;

Vista la decisione della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990 che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.;

Viste le decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991 che hanno approvato i piani settoriali, elaborati ai sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità di valutazione dei progetti da inserire nei programmi operativi a carattere nazionale ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 916 del 3 maggio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

Requisiti dei progetti

1. Sono inseriti nei programmi operativi i progetti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;

c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure avvantaggino tali regioni;

d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) contribuiscano al miglioramento della qualità, della presentazione e del condizionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti.

Art. 3.

Conformità dei progetti ai piani settoriali

1. I progetti affinché possano beneficiare delle provvidenze comunitarie, devono essere conformi alle indicazioni previste nei singoli «Piani di settore», recepiti dal quadro comunitario di sostegno, adottato dalla C.E.E. con decisioni n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991.

Art. 4.

Priorità ed esclusioni

1. Sulla base della decisione della Commissione C.E.E. n. 90/342 del 7 giugno 1990 le priorità e le esclusioni concernenti tutti i settori sono:

a) è accordata la priorità ai seguenti investimenti:

1) investimenti che comportano una quota considerevole di innovazione tecnologica o volti al conseguimento di prodotti nuovi;

2) investimenti che mirano a rendere meno stagionale e aleatoria la fabbricazione dei prodotti trasformati;

3) investimenti che mirano a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati tramite una riduzione dei costi intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di traformazione, condizionamento, immagazzinamento o di commercializzazione;

4) investimenti che comportano un miglioramento delle caratteristiche qualitative o delle condizioni sanitarie per ognuna delle fasi summenzionate e cioè dalla raccolta alla commercializzazione;

b) sono esclusi i seguenti investimenti:

1) investimenti concernenti la fabbricazione di prodotti traformati pe i quali non sia possibile dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato potenziali realistici;

2) investimenti concernenti i magazzini frigoriferi di deposito dei prodotti congelati o surgelati a meno che questi ultimi non siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.

Art. 5.

Progetti ammessi al finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di interesse nazionale da includere nei programmi operativi presentati conformemente alle disposizioni comunitarie di cui agli articoli da 1 a 4 che rispondono anche ai seguenti requisiti:

a) provenienza di tutta la materia prima da almeno tre regioni in misura significativa e con contratti di fornitura della materia prima stipulati con produttori agricoli al fine di garantire il miglioramento della situazione dei settori di produzione ed in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto;

b) ampiezza della rete di commercializzazione, valutata anche sulla base delle produzioni lavorate rapportate a ciascun settore produttivo;

c) situazione finanziaria definibile dal volume del fatturato degli ultimi tre anni e dalla positività del relativo risultato di esercizio.

Art. 6.

Modalità di concessione del contributo

1. Nell'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni, qui di seguito indicate.

2. Il FEOGA orientamento, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 relativo alle strutture di traformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, interviene mediante la partecipazione finanziaria ai programmi operativi. La contribuzione comunitaria è, rispetto alla spesa ammessa, pari al massimo al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e al massimo al 30% nelle restanti regioni.

3. Il cofinanziamento nazionale deve essere non inferiore al 5% e non superiore al 25% della spesa ammessa, mentre la partecipazione dei beneficiari dei contributi pubblici deve essere non inferiore al 25% nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 45% nelle restanti regioni.

4. Il cofinanziamento della quota nazionale è assicurato dal Fondo di rotazione (legge n. 183/1987).

5. La documentazione che dovrà essere acquisita a corredo dei singoli progetti, è la seguente:

a) schede finanziarie;

b) atto costitutivo e statuto;

c) certificato di vigenza del tribunale;

d) certificato d'iscrizione camera del commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) certificato prefettizio per le società cooperative;

f) elenco dei soci per le società cooperative, con relative produzioni;

g) delibera del consiglio di amministrazione della società che approva il progetto;

h) contratti di acquisto delle materie prime da parte delle società di capitale;

i) bilanci degli ultimi tre anni, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il tribunale, completi di stato patrimoniale e conto economico e corredati dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale;

l) disponibilità di un istituto bancario a concedere eventuali finanziamenti per la quota a carico del beneficiario;

m) dichiarazione del comune da cui risulta che la particella su cui insisterà l'impianto, è inclusa in un piano di edificabilità;

n) descrizione dettagliata in merito agli sbocchi commerciali con lettere di intento;

o) dichiarazione del comune in merito all'impatto ambientale conformemente al punto 6 dell'allegato V del regolamento C.E.E. n. 1935/90;

p) computo metrico estimativo definitivo;

q) corografia e riferimenti catastali;

r) disegni;

s) relazione tecnica ed economica;

t) preventivi impianti e macchinari e relativa relazione di scelta.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1994
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento C.E.E. n. 866/90 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 91 del 6 aprile 1990.

— La decisione della Commissione del 7 giugno 1990 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n L 163/71 del 29 giugno 1990.

— Le decisioni n. 84 e 85/92 del 13 dicembre 1991 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 31 del 7 febbraio 1992.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

94G0141

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Vurliotis Konstantinos presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Visto il decreto 15 aprile 1993 - *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1993, riferentesi al caso analogo di Maratheas Miltiadis;

Ritenuto che essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea italiano in ingegneria meccanica e di licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico in Grecia, egli è in possesso di un «prodotto finito» greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Vurliotis Konstantinos, nato il 27 maggio 1963 a Salonicco (Grecia), cittadino greco, costituito dal diploma di laurea in ingegneria meccanica dell'Università di Ancona e della licenza per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico dell'ordine degli ingegneri e architetti della Grecia, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli ingegneri in Italia.

Roma, 16 febbraio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A1191

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1994.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, in Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la nota con la quale la Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ha comunicato la variazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, della propria denominazione sociale in Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni o, in forma abbreviata, Schweiz assicurazione S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rilasciate alla predetta società;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1994 di autorizzazione alla sopraindicata società ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza;

Vista la lettera in data 29 novembre 1993, n. 301714, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla predetta variazione di denominazione sociale;

Decreta:

Si prende atto della variazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, della denominazione sociale della Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, in Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni o, in forma abbreviata, Schweiz assicurazione S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1192

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 febbraio 1994.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario delle prime due tranches del prestito concesso dalla Comunità europea erogato nell'anno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto il proprio decreto n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre con la Comunità economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in più tranches, nonché l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale);

Visti i propri decreti n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale) e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap;

Visto l'art. 5 dei decreti ministeriali sopra indicati, con i quali si è previsto che, con separato decreto ministeriale, si sarebbe provveduto a regolare i rapporti fra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreto:

Art. 1.

È affidato alla Banca d'Italia il trasferimento alle banche estere incaricate, per il successivo riconoscimento a favore del Fondo europeo di cooperazione monetaria, dei fondi occorrenti per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale relativi alle singole quote del prestito CEE accordato alla Repubblica italiana per un ammontare complessivo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle suddette banche estere nel giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1 nelle rispettive valute, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire almeno dieci giorni prima delle singole «date di pagamento» previste nei «contratti di provvista» del prestito e con le modalità indicate nel successivo art. 4.

Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Per i versamenti relativi alle quote ECU 1.000 milioni 6% 3 novembre 1993/2000, DM 1.000 milioni 5,625% 10 novembre 1993/1998 e ECU 475 milioni 5,50% 25 novembre 1993/2000, la Banca d'Italia utilizzerà gli importi nelle rispettive valute che saranno rimessi sotto le stesse «date di pagamento» dalle singole controparti firmatarie dei contratti «Interest rate swap», stipulati con il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Inoltre, in relazione ai citati accordi di «swap», la Banca d'Italia, con le modalità indicate nel successivo art. 4, rimetterà fino alla scadenza delle singole quote:

al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi aumentato di 0,3875% applicato su 1.000 milioni di ECU;

alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal 10 febbraio 1994, un importo pari al Libor a tre mesi aumentato di 0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi;

alla CEE, semestralmente a partire dal 25 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475 milioni di ECU.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti di «swap», avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Gli importi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia -

Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate negli appositi conti provvisori infruttiferi aperti presso l'Amministrazione centrale della Banca, riferiti ad ogni singola quota distinta da apposito codice e cioè:

a) cod. 9111 - Prestito DM 2.900 mln. 6,50% 10 marzo 1993/2000;

b) cod. 9112 - Prestito ECU 500 mln. 7,875% 11 marzo 1993/1996;

c) cod. 9121 - Prestito ECU 1.000 mln. 6,00% 3 novembre 1993/2000;

d) cod. 9122 - Prestito DM 1.000 mln. 5.625% 10 novembre 1993/1998;

e) cod. 9123 - Prestito ECU 475 mln. 5,50% 25 novembre 1993/1998.

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando i suddetti conti provvisori, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo posticipato di lire 4 milioni per ciascuna delle cinque quote del prestito in argomento, da corrispondere in uno con i fondi relativi alle rispettive «date di pagamento» di ogni anno di vita delle quote emesse.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento di scadenza 10 febbraio 1994 dovuto alla Morgan Guaranty Trust Co., come indicato nel precedente art. 3.

Art. 6.

Qualora il Tesoro provvederà a stipulare ulteriori contratti di «swap» riferiti alle tranches già corrisposte o a quelle che si renderanno disponibili in futuro, la Banca d'Italia curerà nei confronti delle controparti l'adempimento degli impegni finanziari assunti dal Tesoro e che saranno individuati e formalizzati all'occorrenza.

Art. 7.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 8.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario di tutte le tranches del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 20.000.000.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1193

DECRETO 9 febbraio 1994.

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte delle società di gestione di fondi mobiliari chiusi, determinazione dei mezzi patrimoniali delle società di gestione e individuazione degli investitori istituzionali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344 (di seguito «legge»), in materia di istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;

Visto l'art. 1, commi 3 e 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito «legge n. 77/1983»), come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge che attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge, secondo cui l'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione di fondi chiusi non può comunque essere inferiore a quello stabilito dal Ministro del tesoro, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge, secondo cui il Ministro del tesoro individua, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilità, le categorie di intermediari finanziari qualificabili, ai fini della legge, come investitori istituzionali;

Visto l'art. 9, comma 6, della legge, in base al quale l'obbligo delle società di gestione di chiedere l'ammissione dei certificati del fondo alla negoziazione in un mercato regolamentato non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali;

Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992 con il quale e stato determinato l'ammontare dei mezzi finanziari adeguati per l'esercizio dell'attività di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77/1983;

Considerato che il coefficiente patrimoniale di cui all'art. 3, comma 1, del proprio decreto 27 giugno 1992 determina un impegno di mezzi patrimoniali complessivamente adeguato all'attività di gestione di fondi aperti;

Ritenuto che il capitale sociale minimo di lire due miliardi, richiesto dall'art. 1, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 77/1983 sia sufficiente a fronteggiare le esigenze organizzative connesse con la gestione di una pluralità di fondi aperti;

Ritenuto che l'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, della legge risulta in atto sufficiente per consentire alla società di gestione di effettuare lo svolgimento della propria attività;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge e dell'art. 1, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 77/1983;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza

1. Le società per azioni interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (di seguito fondi chiusi) presentano al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante della società stessa.

2. È consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di due mesi, di cui all'art. 1, comma 1, della legge, dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

Art. 2.

Contenuto dell'istanza e documentazione da esibire

1. L'istanza deve riportare, secondo lo stesso ordine, quanto specificato nell'allegato *A* al presente decreto.

2. All'istanza devono essere allegati, in duplice copia, i documenti elencati nell'allegato *B* al presente decreto, secondo quanto specificato nell'allegato medesimo.

Art. 3.

Investitori istituzionali

1. Ai fini dell'applicazione della legge, per investitori istituzionali si intendono:

a) le forme di previdenza obbligatoria e le altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) le imprese di assicurazione;

c) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le società finanziarie che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazione e che sono iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società autorizzate alla gestione di fondi chiusi, in relazione all'investimento del loro patrimonio in quote dei fondi chiusi gestiti, ad esse consentito ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge.

2. Sono altresì considerati investitori istituzionali, ai fini della legge, gli organismi esteri svolgenti le medesime attività di cui al comma 1 e sottoposti a forme di vigilanza di stabilità.

3. Gl investimenti effettuati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 restano subordinati al rispetto delle relative discipline di settore.

Art. 4.

Mezzi patrimoniali delle società che gestiscono solo fondi chiusi

1. Le società che intendono essere autorizzate a gestire esclusivamente uno o più fondi chiusi devono disporre di un capitale sociale versato non inferiore all'ammontare di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, della legge.

2. Le società che intendono essere autorizzate a gestire esclusivamente uno o più fondi chiusi devono inoltre disporre di mezzi patrimoniali aggiuntivi rispetto al capitale sociale minimo di cui al comma 1, pari al 5 per cento dell'ammontare di ciascuno dei fondi chiusi che intendono gestire.

Art. 5.

Mezzi patrimoniali delle società che gestiscono congiuntamente fondi mobiliari chiusi e aperti

1. Le società che intendono essere autorizzate a gestire fondi mobiliari chiusi e aperti devono disporre di un capitale sociale versato non inferiore all'ammontare di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della legge.

2. Le società che intendono essere autorizzate a gestire fondi mobiliari chiusi e aperti devono inoltre disporre di

mezzi patrimoniali aggiuntivi rispetto al capitale sociale minimo di cui al comma 1, pari almeno alla somma:

a) del 5 per cento dell'ammontare di ciascuno dei fondi chiusi che intendono gestire;

b) dei mezzi patrimoniali richiesti a fronte dei fondi aperti e SICAV gestiti ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 giugno 1992, citato in epigrafe, detratto l'importo di lire 2 miliardi.

Art. 6.

Modifica del capitale sociale minimo richiesto per le società che gestiscono solo fondi mobiliari aperti

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1992, citato in epigrafe, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La società di gestione che intende essere autorizzata a gestire esclusivamente uno o più fondi comuni di investimento mobiliare aperti, deve avere un capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO *A*

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza contiene:

a) le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la domanda;

b) la denominazione, la sede statutaria e la sede dell'amministrazione della società, nonché il capitale sociale versato ed esistente;

c) la denominazione dei fondi comuni chiusi che la società intende gestire e l'ammontare di ciascuno di essi;

d) le complete generalità di tutti i componenti gli organi collegiali, dei direttori generali nonché dei dirigenti muniti di rappresentanza della società;

e) i dati identificativi dei soggetti che controllano in via diretta e indiretta la società di gestione;

f) l'elencazione dei documenti allegati.

2. Nell'istanza andrà altresì dichiarata:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983 in capo alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati ed ai direttori generali, nonché agli amministratori ed ai dirigenti muniti di rappresentanza della società;

b) l'inesistenza, per gli amministratori, direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti, dirigenti muniti di rappresentanza e sindaci, nonché per i soggetti controllanti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, della legge n. 77/1983, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n. 77/1983;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge n. 77/1983 per i componenti del collegio sindacale.

ALLEGATO *B*

Documentazione da esibire a corredo dell'istanza

I. All'istanza sono allegati:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo della società con allegato statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle società;

2) dichiarazione a firma del presidente del collegio sindacale della società, che il capitale sociale è stato interamente versato;

3) per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, per gli eventuali amministratori delegati della società nonché per il direttore generale, per gli amministratori ed i dirigenti muniti di rappresentanza della società:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi all'epoca capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*; ovvero

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni;

4) nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al punto 3) siano state svolte presso società e/o enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 77/1983, dovrà essere prodotta:

*a*1) una dichiarazione rilasciata dall'ente e/o dal legale rappresentante della società attestante:

che l'interessato ha svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (di seguito «decreto») presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto;

per ciascuno dei periodi di cui al presente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto;

*b*1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione attestante il patrimonio della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati nonché dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano dagli ultimi bilanci approvati. Ove si tratti di società di gestione di nuova costituzione, è sufficiente, al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2);

5) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale della società nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge n. 77/1983, ovvero, nelle more dell'istituzione del registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

6) certificati del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei sindaci della società, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge n. 77/1983;

7) dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti:

a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza per ciascuno degli amministratori;

b) che gli amministratori, i direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, ultima parte della legge n. 77/1983;

8) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci, delle società, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

II. In caso di fusione tra due o più società di gestione, le società partecipanti alla fusione provvedono ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione sopra indicata relativa alla società che risulterà dalla fusione, copia del progetto di fusione di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile da sottoporre ad approvazione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante provvede all'invio del solo progetto di fusione.

III. In caso di scissione di società di gestione, la società che dà luogo alla scissione provvede ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione sopra indicata relativa alle nuove società che risulteranno dalla scissione, copia del progetto di cui all'art. 2504-*octies* del codice civile. Ove la scissione si realizzi mediante trasferimento del patrimonio in società di gestione preesistenti le società interessate all'operazione provvedono all'invio del solo progetto di cui sopra.

IV. La documentazione di cui al paragrafo I), punti 6), 7), lettera *b)*, e 8) deve essere presentata per i soggetti che contrallano in via diretta la società di gestione nonché, in caso di controllo indiretto, anche per i soggetti posti al vertice della catena partecipativa. Ove i soggetti controllanti siano una persona giuridica o una società di persone, la documentazione deve riguardare gli amministratori e i direttori generali.

V. La documentazione di cui al precedente paragrafo I) non è richiesta per le società di gestione già autorizzate all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o alla legge 14 agosto 1993, n. 344.

VI. Dovranno comunque essere prodotti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo I quando la società è già autorizzata a gestire fondi mobiliari aperti.

94A1194

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1993.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1993, in attuazione delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 136), bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 realtiva a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991, che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Vista la decisione della Commissione n. 93/527/CEE del 21 settembre 1993 che stabilisce il contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini contro l'afta epizootica;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini e di antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini o antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941 del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1993.

Art. 2.

Per le vaccinazioni antipestosa e antirabbica di emergenza il Ministero della sanità costituisce scorte di vaccini e di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quantitativi riportati nei successivi articoli.

L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e di antigeni per la costituzione delle scorte di emergenza grava sul cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1993 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto che dovranno essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanità:

Perugia, 800.000 dosi;

Teramo, 800.000 dosi.

Detti quantitativi di vaccino verranno ottenuti utilizzando l'antigene virale prodotto dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati nel 1992, che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli.

Il prezzo di cessione è fissato in. L. 133 per dose oltre IVA.

Art. 6.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 1.000.000 di dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel realtivo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 170 per dose oltre IVA.

Art. 7.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È. incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi O1 mediorientale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per interventi di emergenza.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà a partire dal 1994, l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunità economica europa attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Gli antigeni acquistati dovranno comunque essere controllati dall'Istituto superiore di sanità e correlati con il Centro di coordinamento comunitario per l'afta epizootica di Lelystaad.

Le spese realtive all'acquisto, conservazione ed eventuale trasformazione graveranno per l'esercizio finanziario 1994 sul capitolo corrispondente al cap. 4043 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 8.

Vaccino contro la rabbia

Gli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, sono incaricati della

produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA, almeno sino al numero di dosi sottoindicate:

I.Z.S. di Perugia 125.000 dosi;

I.Z.S. di Teramo 125.000 dosi.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 390 per dose oltre IVA.

Art. 9.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi di seguito riportato al fianco di ciascun istituto:

I.Z.S. di Portici:

200.000 dosi bovine;
180.000 dosi ovine;
350.000 dosi caprine-equine.

I.Z.S. di Foggia:

1.000.000 dosi bovine;
2.000.000 dosi ovine.

Totale:

1.200.000 dosi bovine;
2.100.000 dosi ovine;
350.000 dosi caprine-equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 170 per dose bovina, oltre IVA e di L. 85 per dose ovina-caprina-equina, oltre IVA.

Art. 10.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e degli antigeni, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 11.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1209

DECRETO 27 gennaio 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 18 dicembre 1993 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1993, recante norme sulla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza;

Considerato che risulta necessario fissare il prezzo globale di cessione del vaccino contro la peste suina classica senza l'utilizzo di antigene;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 18 dicembre 1993 è modificato nel modo seguente:

Art. 4 (*Vaccino contro la peste suina classica*). — Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, fino al numero di dosi specificate a fianco di ciascun istituto che dovranno essere pronte alle date indicate nei rispettivi contratti di acquisto stipulati dal Ministero della sanità:

Perugia, 800.000 dosi;

Teramo, 800.000 dosi.

Art. 5. — Il prezzo di cessione di ciascuna dose di vaccino di cui all'art. 4 è fissato in L. 303 oltre IVA.

Il prezzo di cessione di ciascuna dose di vaccino prodotta con antigene virale precedentemente predisposto su incarico del Ministero della sanità e che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli è fissato in L. 133 oltre IVA.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A1210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990 «Riforma degli ordinamenti didattici delle università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la legge n. 245/1990 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1992, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 3020 del 4 settembre 1993 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale e si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 4.5.7 di cui al decreto rettorale del 7 marzo 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1991, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione e la denominazione «Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione» indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia, art. 4.1 del titolo 4, si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.

Art. 2.

Al titolo 5 dopo l'art. 5.4.3 è inserito il seguente articolo unico 5.4.4 relativo al diploma universitario di terapista della riabilitazione:

Art. 5.4.4. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Parte A: *Finalità, organizzazione generale norme di accesso*

A1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

A2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

A3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Ancona potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specifiche e di coordinamento delle funzioni.

A4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi a livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della

struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

A5. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

A6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Parte B: *Ordinamento didattico*

B1. Il corso di diploma prevede quattromila ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore, terzo anno quattrocento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per seicento ore nel primo anno (trecento per semestre), ottocento ore nel secondo anno (quattrocento per semestre), e mille ore nel terzo anno (cinquecento per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

B2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti, in discipline, che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento; ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

B3. Il consiglio della stuttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

B4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

B5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o per attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

B6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

AREA *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C*: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D*: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6.0).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

AREA *E:* Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4.0).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia e ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

AREA *F:* Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4.0).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

AREA *G:* Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4.0).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Parte C: *Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*

C1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini e alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti devono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

C2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

C3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

C4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

C5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dlel'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

C6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

C7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Ancona, 24 gennaio 1994

Il pro rettore: PACETTI

94A1169

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11:

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in logopedia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato accademico in data 2 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per trasformazione da scuole dirette a fini speciali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriomente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 621 a 626, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, vengono soppressi.

Art. 2.

Nell'art. 571, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Genova, viene soppressa la voce «5) per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva».

Art. 3.

L'art. 68 viene così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria;

il diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia;

il diploma universitario di scienze infermieristiche;

il diploma universitario di terapisti della riabilitazione;

il diploma universitario in logopedia.

Art. 4.

Dopo l'art. 94 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi al:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 95. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione dei deficit del linguaggio dell'infanzia e dell'età adulta determinati da lesioni di competenza neurologica e foniatrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il numero degli studenti ammissibili al corso di diploma è definito annualmente in base alle strutture ed attrezzature didattiche e cliniche disponibili.

Il numero degli iscrivibili al corso di diploma non può comunque essere superiore a quindici studenti per anno per un totale di quarantacinque studenti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla ed eventuale colloquio orale per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 96. — Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali

(semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre).

Il consiglio di corso del diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

Gli studenti devono sostenere in ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato, nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno in corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra-ospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semiotica I:

semiotica audiologica generale;
semiotica foniatrica generale;
semiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II Anno - II semestre:

C.7. Corso integrato di semiotica II:

semiotica foniatrica speciale;
semiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche, semiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 97. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di logopedista.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Gli studi compiuti nel corso del diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 dicembre 1993

Il rettore

94A1170

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 14 aprile 1987, senato accademico seduta del 12 novembre 1991, consiglio di amministrazione seduta del 18 dicembre 1991);

Vista la ministeriale prot. 229-230 del 30 ottobre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 355 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOLOGIA SOCIALE APPLICATA

Art. 356. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia sociale applicata presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola di articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del lavoro;
psicologia della pubblicità e dei consumi.

La scuola ha il compito di formare specialisti preparati a compiere interventi concernenti gli aspetti psicologici delle attività lavorative, e svolgere consulenza psicologica nel settore della pubblicità e dei consumi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia sociale applicata con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 357. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede 250 ore di insegnamento e 150 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 358. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di magistero.

Art. 359. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 360. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno, per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicosociologia dei gruppi;

metodi e tecniche della ricerca psicosociale;

statistica e tecniche di analisi multivariata dei dati;

teorie del cambiamento psicosociale;

psicologia della comunicazione e dei «media»;

psicologia ambientale;

teorie e tecniche del colloquio individuale e di gruppo.

Per il successivo biennio il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO

Secondo anno:

sociologia del lavoro;

merceologia e tecniche dell'intervento formativo;

teorie e tecniche psicometriche;

tecniche di valutazione dell'intervento psicosociale;

teorie e tecniche della selezione del personale;

modelli di consulenza organizzativa;

ergonomia.

Terzo anno:

modelli di analisi e ricerca sulle organizzazioni produttive;

teorie e modelli della ricerca-intervento sui problemi del lavoro;

teorie e tecniche dei gruppi di formazione;

interventi psicologici per la sicurezza lavorativa;

elementi di diritto del lavoro;

aspetti psicologici della riconversione professionale.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLA PUBBLICITÀ E DEI CONSUMI

Secondo anno:

analisi economica e di mercato;

tecniche di analisi motivazionale;

teorie e tecniche del questionario;

processi psicologici nella fruizione del messaggio pubblicitario;

metodi di osservazione del comportamento economico;

teorie e tecniche dell'intervista focalizzata;

metodi di analisi del contenuto.

Terzo anno:

psicosociologia del comportamento economico;

teorie e tecniche dell'intervento pubblicitario;

tecniche di analisi e previsioni di mercato;

tecniche psicologiche di produzione e di presentazione del messaggio pubblicitario;

elaborazione automatica e rappresentazione dei dati;

legislazione di tutela del consumatore;

deontologia e autoregolamentazione della pubblicità.

Art. 361. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia sociale applicata.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascuno anno dal consiglio della scuola.

Art. 362. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tale discipline.

Palermo, 14 gennaio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A1171

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vedute le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 776 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII, e con lo scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia secondo il seguente articolato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Pavia, sede di Varese.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia e ostetricia.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio prenatale strumentale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico pratica (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia mácro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	ore	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2º Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	ore	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di anatomia e istologia patologica, microbiologia e citogenetica, immunoematologia, medicina nucleare;

ambulatorio generale, di oncologia, di ecografia, ricoverate altre divisioni, colposcopia, gravidanze, colpocitologia, operate patologia benigna, parto psicoprofilattico;

reparto divisione A di ginecologia e ostetricia, ospedale multizonale di circolo di Varese.

Art. 8. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà, secondo delibera del consiglio della scuola, in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1993

Il rettore: SCHMID

94A1172

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, in particolare l'art. 15;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 73 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene cosi sostituito:

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in scienze biologiche;

b) la laurea in scienze naturali;

c) la laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed indirizzo inorganico chimico-fisico);

d) la laurea in scienze ambientali.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 82 è aggiunto l'art. 82-*bis* che discipina il corso di laurea in scienze ambientali.

Art. 82-*bis*

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI
(con sede in Nuoro)

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata ed articolazione del corso.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati.

L'impegno didattico complessivo è di 2.720 ore.

Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio.

Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta della facoltà anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio ad indirizzo terrestre.

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II - discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3° e 4° anno);

III - discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, suddivisi per ogni anno di corso, con il piano di studio di cui al presente statuto; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, con i vincoli di cui ai commi seguenti.

Più precisamente:

a) il biennio propedeutico è costituito da quattordici discipline di formazione generale identificate nominativamente, obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di millecentonovantatre ore, ripartite tra le diverse discipline;

b) per l'indirizzo attivato è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di milleventi ore;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline tra le quali la facoltà sceglie quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum*. Le due discipline possono essere scelte, purché coerenti con l'orientamento adottato, anche dall'elenco dell'altro orientamento.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà potrà adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami. Per gli esami integrati previsti dalla tabella, le relative commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei didici previsti nel biennio.

Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, e tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

Per il conseguimento della laurea in scienze ambientali lo studente deve presentare una dissertazione scritta su un argomento concordato con un docente della facoltà o altro docente universitario, previa autorizzazione, in quest'ultimo caso dal consiglio di facoltà.

BIENNIO PROPEDEUTICO

1º Anno:

1) istituzioni di matematica 1;

2) fisica generale 1;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia 1 (*a*) (area biologica generale);

5) litologia e geologia;

6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2º Anno:

1) istituzioni di matematica 2;

2) fisica generale 2;

3) chimica organica;

4) biologia 2 (*b*) (area fisiologica generale);

5) ecologia;

6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5, 6 esame integrato);

7) laboratorio di fisica generale (2, 7 esame integrato);

8) economia dell'ambiente.

Nel bienno propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi comprese esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958. n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% è dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrale all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZO TERRESTRE

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite: sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

3º Anno:

1) chimica analitica;

2) ecologica applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1, 6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4, 7 esame integrato).

4º Anno:

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Per dette discipline è previsto un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali, la facoltà sceglie quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento, e gli studenti i restanti due insegnamenti.

Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni, esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

Orientamento chimico.

Nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica:

1) analisi chimica strumentale;

2) analisi costi-benefici;

3) analisi degli inquinanti;

4) biochimica applicata;

5) chemiometria;

6) chimica dell'ambiente;

7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

8) chimica del restauro;

9) chimica del terreno;

10) chimica fisica;

11) chimica tossicologica;

12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

13) diritto comparato dell'ambiente;

14) diritto regionale e degli enti locali;

15) ecologia applicata;

16) economia dei processi produttivi;

17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

18) ecotossicologia;

19) esercitazioni di preparazioni chimiche;

20) geografia fisica;

21) geochimica;

22) istituzioni e politica dell'ambiente;

23) metodi e tecniche di antinquinamento;

24) metodi e tecniche di disinquinamento;

25) modelli matematici;

26) pianificazione ed assetto del territorio;

27) politica economica dell'ambiente;

28) radioattività;

29) radiochimica ambientale;

30) tossicologia e controllo degli inquinanti;

31) tutela dei beni artistici e monumentali;

32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;

33) chimica fisica ambientale;

34) geomorfologia.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;

2) antropologia;

3) biochimica;

4) biochimica applicata;

5) biogeografia;

6) biopedologia;

7) conservazione e protezione della natura;

8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;

9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;

10) etologia;

11) fisiologia comparata;

12) fisiologia vegetale;

13) genetica;

14) genetica di popolazioni;

15) geografia economica;

16) geografia fisica;

17) gestione delle risorse idriche;

18) idrobiologia;

19) igiene;

20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;

21) limnologia;

22) metodi e tecniche di disinquinamento;

23) modelli matematici;

24) politica economica dell'ambiente;

25) radioattività;

26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;

27) sistematica animale;

28) sistematica vegetale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 29 settembre 1993

Il rettore: PALMIERI

94A1195

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, emanato in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1991, che disciplina le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano triennale delle università per il triennio 1991-93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1991;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 26 marzo 1991 e del 14 aprile 1992;

consiglio di amministrazione del 4 giugno 1992;

senato accademico del 2 luglio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 dicembre 1992;

Visto il decreto interministeriale del 29 ottobre 1993 che ha disposto l'istituzione della scuola di specializzazione in «oftalmologia» presso l'Università degli studi di Udine;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 139 relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna viene inserito il «Capo X - Scuola di specializzazione in oftalmologia» e i seguenti nuovi articoli:

Capo X

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 140. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Udine.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 141. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 142. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 143. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 144. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) morfologia normale e patologia oculare;

2) fisiopatologia della visione;

3) semeiotica oculare;

4) patologia e clinica oculare;

5) chirurgia oftalmologica.

Art. 145. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica, esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 146. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	ore	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100).

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	ore	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 147. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori, della cattedra della clinica oculistica, dell'istituto di scienze chirurgiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 148. — Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 ottobre 1993

Il rettore: STRASSOLDO

94A1119

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 15 febbraio 1994, n. 588.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1994.

Alle prefetture

Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S.

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° - Ufficio 4°

Ai compartimenti viabilità ANAS

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici viabilità delle province

Agli uffici viabilità dei comuni

Ai sensi del secondo comma dell'art. 233 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal 1° gennaio 1994 sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 9 dello stesso codice concernenti le competizioni sportive su strada e in particolare quelle svolte con veicoli a motore.

Premesso che l'autorizzazione a svolgere tale tipo di competizioni è rilasciata dal prefetto come per il passato, appare opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli interessati in ordine alle innovazioni introdotte in materia dal citato art. 9.

Il comma 3 prevede che per tutte le competizioni motoristiche su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada gli organizzatori devono, contestualmente alla richiesta, versare sul c/c postale n. 66782004, intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, via Nomentana n. 2, 00161 Roma, gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario tenendo anche conto delle limitazioni sul traffico ordinario e sul trasporto pubblico per effetto delle gare.

L'inserimento in calendario vale come nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici allo svolgimento della gara.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara, con la stessa procedura già illustrata, motivando il mancato inserimento nel calendario.

In tal caso gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono raddoppiati.

Il prefetto può autorizzare lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario per comprovate necessità, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al Ministero dei lavori pubblici.

Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi su strade aperte al traffico e su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza conviene allegare il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Il nulla-osta può anche essere acquisito dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.

Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, ad altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.

È stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui

in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Il comma 4 dell'art. 9 impone il collaudo per le tratte in cui si superano le velocità sopraindicate. Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Quando previsto o richiesto il collaudo è effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada assistito dai rappresentati dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze concesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto le competizioni interamente svolte fuoristrada, su ghiaccio e in circuiti appositamente predisposti (Karting) non rientrano nella presente disciplina.

Analogamente può soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali e per le competizioni di abilità di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla Commissione sportiva automobilistica italiana e dalla Federazione motociclistica italiana per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1994, molte delle quali si sono già svolte nel 1993 ed anni precedenti.

Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposte gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

A) GARE DI VELOCITÀ PRECEDENTEMENTE DISPUTATE SENZA INCIDENTI E INCONVENIENTI.

Poiché nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato 1 (Auto) e 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso.

L'autorizzazione prefettizia è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori — all'atto del rilascio della autorizzazione — a far sì che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini, ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

B) GARE DI VELOCITÀ NELLE QUALI SI SIANO VERIFICATI INCIDENTI O INCONVENIENTI.

Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati 1 (Auto) e 2 (Moto) è stato disposto tenendo particolarmente conto delle segnalazioni sin qui pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni.

Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se — per qualsiasi motivo — una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

C) GARE DI VELOCITÀ DI NUOVA ISTITUZIONE.

Negli allegati 3 (Auto) e 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non è stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.

Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al verbale di collaudo, *che può essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico* e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare in calendario.

D) GARE DI REGOLARITÀ

Chiarito in quali casi è obbligatorio il collaudo del percorso, o di tratte del percorso di gara, si formula anche per questo tipo di competizioni un elenco di gare da riconoscere come calendario 1994 di gare di regolarità con carattere di provvisorietà.

Infatti le elencazioni sotto l'allegato 5 e 6, in questo primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, costituisce la base per il futuro calendario per questo tipo di competizioni; le singole gare sono considerate «competizioni non previste nel programma» ai fini del nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici e per esse si applica la disciplina del precedente punto *C)*.

Il Ministro: MERLONI

ALLEGATO 1

GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Confermate)

1) 24 aprile — *Scuderia Cosenza Corse*
9ª Nicastro/Passo Acquabona

2) 25 aprile — *A.S. Monte Urano Corse*
18ª Cronoscalata S. Benedetto del Tronto/Acquaviva Picena
km 4,800 - 2 manches

3) 1° maggio — *Associazione della Castellana*
22° Trofeo Città di Orvieto
km 7,600

4) 1° maggio — *Associazione sportiva La Piana*
2ª Cronoscalata Val Saviore
km 7

5) 8 maggio — *Gruppo Piloti Bandini*
17ª Predappio/Rocca delle Caminate
km 4,100 - 2 manches

6) 8 maggio — *Automobile Club Sassari*
39ª Alghero/Scala Piccada
km 6 - 2 manches

7) 15 maggio — *Automobile Club Sondrio*
8ª Morbegno/Albareto
km 8,300

8) 22 maggio — *Automobile Club Biella*
44ª Biella/Oropa
km 8,100

9) 22 maggio — *Automobile Club Salerno*
5° Trofeo dei Templi
km 5 - 2 manches

10) 29 maggio — *Scuderia Trentina*
11ª Levico/Vetriolopanarotta
km 9,200

11) 29 maggio — *Co.Se.In. a r.l.*
6° Trofeo Città della Amatrice
Cron. Camillo Novo-Cardito

12) 5 giugno — *Automobile Club Verona*
17ª Caprino/Spiazzi
km 9

13) 5 giugno — *Moto Club Canguro*
3ª Coppa Akragas
km 5,300 - 2 manches

14) 12 giugno — *A.S A. Castrovillari*
11ª Cronoscalata del Pollino
km 7 - 2 manches

15) 19 giugno — *Automobile Club Brescia*
26° Trofeo Valle Camonica
km 8,800

16) 19 giugno — *Staff 99*
41ª Montepellegrino
km 8

17) 19 giugno — *Automobile Club Cosenza*
32ª Coppa Sila - 18ª Coppa Città di Cosenza

18) 26 giugno — *Promotor' sport Agrigento*
19ª Monte Kronio - 4ª Salita Sciacca Terme
km 4.450 - 2 manches

19) 26 giugno — *Team 1000 Miglia*
11ª Cronoscalata Monte Maddalena
km 5 - 2 manches

20) 26 giugno — *Automobile Club Oristano*
15° Trofeo Provincia di Oristano

21) 26 giugno — *Scuderia Red White*
17ª Cividale/Castelmonte
km 7 - 2 manches

22) 26 giugno — *Bi.Di.Gi.*
3° Nido dell'Aquila

23) 3 luglio — *Automobile Club Potenza*
22° Trofeo Città di Potenza
km 5,800 - 2 manches

24) 3 luglio — *Scuderia Friuli*
25ª Verzegnis/Sella Chianzutan
km 6,050 - 2 manches

25) 10 luglio — *Automobile Club Rieti*
29ª Coppa Bruno Carotti
km 15,100

26) 10 luglio — *Team Paliké*
6ª Cronoscalata Città di Caltavuturo
km 5,100 - 2 manches

27) 17 luglio — *Associazione Sportiva Autocross «Alle Cave»*
25ª Vittorio Veneto/Cansiglio
km 6,600 - 2 manches

28) 17 luglio — *Scuderia Cosenza Corse*
8ª Salita della Sila
km 9,500

29) 24 luglio — *Comitato Aspromonte*
8ª Coppa dell'Aspromonte
km 7,600

30) 24 luglio — *Automobile Club Ascoli Piceno*
33ª Coppa Paolino Teodori
km 10

31) 31 luglio — *Comune di Pieve S Stefano*
29ª Cron. Pieve S. Stefano/Passo dello Spino
km 12,510

32) 31 luglio — *Automobile Club Catanzaro*
24ª Ponte Corace/Tiriolo
km 6,615

33) 7 agosto — *Scuderia Egnatia Corse*
37ª Coppa Selva di Fasano
km 5,600 - 2 manches

34) 7 agosto — *Scuderia Balestrero Lucca S.r.l*
5ª Sillano/Pradarena
km 8,250

35) 15 agosto — *Comitato Organizzatore Cronoscalata Popoli*
32ª Cronoscalata Svolte di Popoli
km 10,100

36) 21 agosto — *Team 1000 Miglia*
10ª Pian Camuno/Montecampione
km 10,200

37) 28 agosto — *Scuderia Cosenza Corse*
8ª Luzzi/Sambucina
km 6,800

38) 28 agosto — *Comitato Organizzatore Alpe del Nevegal*
21ª Coppa Alpe del Nevegal
km 6,100 - 2 manches

39) 28 agosto — *Automobile Club Perugia*
29° Trofeo Luigi Fagioli
km 4,050 - 2 manches

40) 4 settembre — *A.S. Abeti Racing & Club Mot. Appennino Pistoiese*
7ª Lima/Abetone
km 8

41) 4 settembre — *A.S. Monte Urano Corse & Airone Racing*
3° Trofeo Sarnano Terme
km 12

42) 4 settembre — *Staff 99*
12ª Termini/Caccamo
km 8

43) 11 settembre — *Scuderia Trentina*
44ª Trento/Bondone
km 17,300

44) 11 settembre — *Comune di Cefalù*
27ª Cefalù/Gibilmanna
km 12,500

45) 11 settembre — *Co.Se.In. a r.l.*
9ª Civitavecchia/Terme Traiane
km 5 - 2 manches

46) 18 settembre — *Automobile Club Viterbo*
24ª Coppa del Cimino
km 8

47) 18 settembre — *Amici della Pedavena/Croce d'Aune*
12ª Pedavena/Croce d'Aune
km 8

48) 18 settembre — *Automobile Club Caltanissetta*
40ª Coppa Nissena
km 5.500 - 2 manches

49) 25 settembre — *Automobile Club Trapani*
37ª Monte Erice
km 5,800 - 2 manches

50) 25 settembre — *A.S. Monte Urano Corse*
4ª Cronoscalata della Ravignana
km 4,200 - 2 manches

51) 25 settembre — *Pistoia Corse Sport S.c.r.l.*
5ª Vergato/Cereglio
km 8,100

52) 2 ottobre — *Automobile Club Ragusa*
37ª Coppa Monti Iblei
km 5,250 - 2 manches

53) 9 ottobre — *Automobile Club Catania*
32ª Corsa dell'Etna

54) 9 ottobre — *Automobile Club Perugia*
11° Trofeo Ediltevere - Coppa Banca Popolare Todi
km 9,700

55) 30 ottobre — *Ichnusa Pro.Motor's*
2ª Salita di Sant'Angelo
km 6,810

ALLEGATO 2

GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Confermate)

1) 24 aprile — *A.M. Genovese*
Largo Merlo, 267/R - Genova
Ferriere - Boasi

2) 15 maggio — *U.C.T. Centauro*
Via Saluzzo, 117 - Torino
Rocco - Cocconato

3) 22 maggio — *Centauro Club Forno Canavese*
Via Roma, 9 - 10084 Forno Canavese
Forno - Milani

4) 29 maggio — *M.C. Polizia di Stato*
Via Castillo, 5 - Sanremo
Sanremo - San Romolo

5) 5 giugno — *M.C. Bra*
Via America dei Boschi - Pocapaglia
Bonvicino - Murazzano

6) 19 giugno — *M.C. San Mauro*
Turincups - Via Chivasso, 42 - Gassino Torinese
Piana - Raccone

7) 26 giugno — *M.C. Genova*
Via Crimea, 1/R - Genova
Due Ponti - Cassinghero

8) 10 luglio — *M.C. Garessio 2000/M.C. Bra*
Via V. Emanuele, 67 - Garessio
Garessio - San Benedetto

9) 7 agosto — *A.M.C. Garfagnana*
Via V. Emanuele - Castelnuovo Garfagnana
Sillano - Ospedaletto

10) 4 settembre — *M.C. Chivasso*
Via Orti, 4 - Chivasso
Chivasso - Castagneto

11) 11 settembre — *Centauro Club Forno Canavese*
Via Roma, 9 - Forno Canavese
Cuorgnè - Alpette

12) 25 settembre — *M.C. Levico Terme*
Piazza Medici - Levico Terme
Levico - Vetriolo

ALLEGATO 3

GARE DI VELOCITA AUTO
(Nuova istituzione)

1) 10 aprile — *Automobile Club Sondrio*
1ª Chiuro/Teglio

2) 15 maggio — *Automobile Club Ascoli Piceno*
1° Trofeo Riviera delle Palme

3) 15 maggio — *Ass. Club Ferrari Giove*
1ª Cronoscalata Terni/Marmore

4) 15 maggio — *Acipromuove Automobile Club Firenze*
1ª Coppa della Consuma

5) 12 giugno — *Ichnusa Pro.Motor's*
1ª Salita di Flumınimaggiore

6) 19 giugno — *Motorsport Caserta Corse*
1ª Cronoscalata Caserta Vecchia

7) 10 luglio — *Automobile Club Nuoro*
1ª Nuoro/Monte Ortobene
7m 5,100

8) 10 luglio	*Scuderia Dolomiti* 1ª Corsa della Mendola Km 13,200
9) 17 luglio	*A.S. Monte Urano Corse* 1ª Corsa dei campioni (Montefiorino/Montemonaco)
10) 7 agosto	*U.S.P. Scuderia Catria* 1ª Gara nazionale di velocità in salita (Isola di Fano/Fratte Rosa)
11) 4 settembre	*Ichnusa Pro.Motor's* 1ª Teulada/Domus de Maria
12) 2 ottobre	*Biesse Corse* 1ª Cronoscalata S. Colombano/Passo del Maniva
13) 30 ottobre	*Valdelsa Classic Motor* 1ª Coppa del Chianti Sambuca Val di Pesa (Firenze)

ALLEGATO 4

GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)

1) 20 marzo	*A.M. Genovese* Largo Merlo, 267/R Genova Mignanego - Giovi
2) 8 maggio	*M.C. Sebino* Piazza Gen. Ronchi, 17 - Breno Cevo
3) 12 giugno	*M.C. Imperia* Casella Postale 286 succ. n. 1 - Imperia Bivio Calderara - Colle S. Bartolomeo
4) 24 luglio	*U.C.T. Centauro* Via Saluzzo, 117 - Torino Cortiglione - Robella
5) 28 agosto	*M.C. Brà* Via America dei Boschi - Pocapaglia Circuito cittadino - Cuneo

ALLEGATO 5

GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies)

1) 12-13 febbraio	*Sc. Balestrero (LU)* 13° R. Carnevale
2) 25-27 febbraio	*Ciocco Sporting Club (LU)* 17° R. Int.le Ciocco e Valle Serchio
3) 27 febbraio	*A.C. Ivrea (TO)* 3° R. Sprint Città Ivrea
4) 6 marzo	*Trappers Club Latina* 1° R. Sperlonga
5) 6 marzo	*A.S. Crossodromo la Piana (BS)* 8° R. Sprint Lago Garda
6) 5-6 marzo	*Pistoia Corse Sport (PT)* 3° R. Tre Comuni
7) 5-6 marzo	*Gama Team (BL)* 1° R. Sprint Scarpone Montebelluna
8) 13 marzo	*Motorsport Caserta Corse (CE)* 5° R. Alto Casertano
9) 13 marzo	*Pinerolo Sport (TO)* 5° Top. R. Valli Lanzo 2° Tr. J. Cornaglia
10) 18-20 marzo	*A.C. Brescia (BS)* 18° R. 1000 Miglia
11) 19-20 marzo	*Sc. Maremma Corse (GR)* 2° R. Sprint Città Punta Ala
12) 26-27 marzo	*Sc. Japigia (BA)* 3° R. prov. Bari - Tr Expolevante
13) 26-27 marzo	*Sc. Imperia Corse* 17° R. Palme - Targa D Leone
14) 26-27 marzo	*Varese Corse Rally & Racing* 3° R. Laghi
15) 25-27 marzo	*Rally Team Promotion (TO)* 9° R Int le Città Torino
16) 26-27 marzo	*Rally di Adria S r.l (RO)* 11°.R. Adria e Polesine
17) 9-10 aprile	*Praxis (VR)* 10° Tr. Attilio Bettega
18) 10 aprile	*A.S. Cassino Corse (FR)* 8° R. Città Cassino
19) 9-10 aprile	*Gruppo Italia Pubblicita (PI)* 3° R Cuoio
20) 12-15 aprile	*Costa Smeralda Sport (SS)* 16° R. Costa Smeralda - Tr Martini
21) 10 aprile	*S. Damiano Rally Club (AT)* 3° R. Sprint Grignolino
22) 9-10 aprile	*Staff 99 (PA)* 8° R. Madonie
23) 15-17 aprile	*Sc. Livorno 1949 (LI)* 28ª Coppa Liburna
24) 16-17 aprile	*Sc Egnatia Corse (BA)* 15° R. Trulli e Grotte
25) 16-17 aprile	*Sc. Alberti (PV)* 9° R. Oltrepò Pavese
26) 20-23 aprile	*A.C. Pordenone* 15° R. Città Piancavallo
27) 23-24 aprile	*Gruppo Piloti Cremonesi (CR)* 6° R. Valpadana
28) 23-24 aprile	*Confesercenti (PT)* 15° R. Città Pistoia
29) 24 aprile	*A.C. Caltanissetta* 12° R. Primavera
30) 1° maggio (29 aprile-1° maggio)	*A.C. Aosta* 24° R. Valle d'Aosta - S. Vincent
31) 1° maggio (29 aprile-30 aprile)	*Vierre Rally (VR)* Rally del Veneto
32) 1° maggio 30 aprile-1° maggio)	*Sc. Sadurano Motorsport (FO)* 4° R. Città di Forli
33) 6-7 maggio	*Sc. Tre Torri Corse (SV)* 32° Giro Monti Savonesi
34) 7-8 maggio	*Promotions And Services (CO)* 7° R Valle Intelvi
35) 7-8 maggio	*Sq. Corse Impruneta (FI)* 14° R. Impruneta
36) 13-15 maggio	*A.C. Palermo* 78ª Targa Florio R Int le Sicilia
37) 14-15 maggio	*A.C. Asti* 14° R. Vini e Palio
38) 14-15 maggio	*A.C Campobasso* 2° R Fortore
39) 15 maggio	*A C. Venezia* 5° R. Sprint Città Piave
40) 15 maggio	*Sc. Maremma Corse (MS)* 7° R. Sprint Lunigiana

41) 20-22 maggio	*Ciocco Sporting Club (LU)* 1° Ciocco Junior - Tr. Fiat 500
42) 21-22 màggio	*Sc. Alberti (AL)* 20ª Coppa d'Ora A C. Alessandria
43) 22 maggio	*Team Palikè (CT)* 1° R. Gattopardo
44) 22 maggio	*Faenza Racing (FO)* 2° R. Sprint Tredozio
45) 27-29 maggio	*A.C. Livorno* 25° R. Int.le Isola d'Elba
46) 27-28 maggio	*A.S. Mediterranea Sport (PZ)* 6° R. Basilicata
47) 28-29 maggio	*Sc. Friuli (UD)* 6° R. Carnia
48) 4-5 giugno	*A.C. Bergamo* 17° R. Prealpi Orobiche
49) 4-5 giugno	*Ass. Sp. Abeti Racing (PT)* 12° R. Abeti
50) 4-5 giugno	*Rally Club Millesimo (SV)* 14° R. Valli Bormida
51) 10-12 giugno	*Com. Org. Marca Trevigiana (TV)* 11° R. Marca Trivigiana
52) 11-12 giugno	*Favara Rally Team (AG)* 5° R. Fabaria
53) 11-12 giugno	*Ass. Ufficiali di Gara Taranto* 8° R. Jonico - Tr. Magna Grecia
54) 11-12 giugno	*Carmagnola Rally Club (TO)* 13° R. Carmagnola
55) 16-19 giugno	*Finsport* **Rally e Tout Terrain di Sardegna Internazionale**
56) 16-19 giugno	*Sc. Abruzzo Corse (PE)* 14° R. d'Abruzzo
57) 18-19 giugno	*Sc. Lagone Corse (PI)* 16° R. Alta Val•Cecina
58) 18-19 giugno	*Sc. Città di Schio (VI)* 8° R. Città Schio
59) 25-26 giugno	*Modena Corse Sport S.r.l.* 15° R. Appennino Modenese
60) 25-26 giugno	*A.C. Domodossola (NO)* 30° R. Valli Ossolane
61) 25-26 giugno	*Team Palikè (PA)* 4° R. Città Cefalù e G. Imerese
62) 26 giugno	*Autoconsult Competition (MN)* 13° R. Autoconsult - Tr. T. Nuvolari
63) 1-3 luglio	*A.C. Cuneo* 11° R. Int.le Limone Piemonte
64) 2-3 luglio	*Sc. Etruria (AR)* 14° R. Casentino
65) 2-3 luglio	*Ac. Tre Cime (BL)* 9° R. Bellunese
66) 2-3 luglio	*Sc. Alberti (PV)* 1° R. Sprint Colline Montebello
67) 3 luglio	*Moto Club Canguro (AG)* 6° R. Quisquina
68) 9-10 luglio	*Sc. Random Team (FR)* 9° R. Città Ceccano
69) 9-10 luglio	*Turbomark Team (ME)* 5° Fitalia Rally
70) 16-17 luglio	*Acitour Service Reggio (RE)* 18° R. Appennino Reggiano
71) 16-17 luglio	*Valli Genovesi Team (GE)* 7° R. Valli Genovesi
72) 22-24 luglio	*Esserrebi (VC)* 22° R. Lana
73) 23-24 luglio	*Moto Club Canguro (AG)* 6° R. Tre Valli - Coppa Sciacca
74) 23-24 luglio	*Sc. Brescia Rally* 7° R. Valli Bresciane - Tr. N. Strapparava
75) 23-24 luglio	*Sc. Balestrero (LU)* 29ª Coppa Città Lucca
76) 30-31 luglio	*Pro Loco Vesime (AT)* 16° R. Valli Vesimi
77) 30-31 luglio	*A.C. Campobasso* 11° R. Molise - Tr. Carile
78) 30-31 luglio	*A.C. Palermo* 18° R. Conca d'Oro
79) 30-31 luglio	*Sc. Red White (UD)* R. Majano
80) 4-7 agosto	*Fuori Strada Club Pordenone* Italian Baja Internazionale
81) 6-7 agosto	*Staff 99 (ME)* 6° R. del Tirreno
82) 20-21 agosto	*Sc. Imperia Corse* 23° R. Valli Imperiesi
83) 20-21 agosto	*A.C. Venezia* 4° R. Sprint Città Scorsè
84) 21 agosto	*Ciocco Sporting Club (LU)* 7° R. Sprint Garfagnana
85) 27-28 agosto	*Sc. Friuli (UD)* R. Alpi Orientali
86) 3-4 settembre	*S. Damiano Rally Club (AT)* 12° R. Grappolo e 7° R. Tartufo
87) 3-4 settembre	*A.C. Brescia* **12° R. Valle Camonica**
88) 3-4 settembre	*U.S.P. Catria (PS)* 1° R. Del Mobile
89) 3-4 settembre	*A.S. Dragon's Team (PZ)* 10° R. Vulture
90) 9-11 settembre	*A.C. Messina* 16° R. Int.le Messina
91) 10-11 settembre	*Sc. Livorno 1949* 18° R. Città Livorno
92) 11 settembre	*Sc. Imperia Corse* 1° R. Sprint del Taro
93) 16-18 settembre	*A.C. Lecce* 28° R. Salento
94) 16-17 settembre	*Auto Club Naz. Forze Polizia (UD)* 8° R. Polizie Europee Tr. Gen. l. Leso
95) 17-18 settembre	*Saluzzo Rally Club (CN)* 8° R. Valle Varaita
96) 24-25 settembre	*Sc. Maremma Corse (MS)* 5° R. Sprint Città Massa Carrara - Tr. Marmo
97) 24-25 settembre	*Modena Corse Sport S.r.l.* 23° R. Città Modena
98) 24-25 settembre	*A.C. Novara* 17° R. 111 Minuti - 5° R. Rubinetto
99) 24-25 settembre	*A.C. Sondrio e Autoconsult C. (SO)* 38ª Coppa Valtellina
100) 24-25 settembre	*A.C. Siracusa* 10° R. Mare e Monti
101) 24-25 settembre	*A.C. Sassari* 16° R. Golfo Asinara
102) 1-2 ottobre	*A.C. Foggia* 15° R. Int.le Gargano
103) 1-2 ottobre	*Bassano Rally Racing (VI)* 11° R. Città Bassano
104) 8-9 ottobre	*A.C. Como* 15° R. Villa d'Este - 10ª Coppa A.C. Como

105) 9 ottobre — *Ass. Sp. Sport e Motori (FI)*
4° R. Firenze Mugello

106) 9 ottobre — *Carmagnola Rally Club (CN)*
6° R. Sprint Pietra Bagnolo

107) 9 ottobre — *Motorsport Caserta Corse (IS)*
18° R. Alto Molise

108) 9-13 ottobre — *A.C. Sanremo (IM)*
35° R. Sanremo - R d'Italia

109) 15-16 ottobre — *Promotor Sport Agrigento (AG)*
9° R. Templi

110) 15-16 ottobre — *Comune di Pico (FR)*
16° R. Pico

111) 16 ottobre — *Sc. Rubicone Corse (FO)*
7° R. San Crispino

112) 22-23 ottobre — *A.C. Pordenone*
6° R. Sagittario Sprint

113) 22-23 ottobre — *Rally Team Promotion (TO)*
23° R. Team '971

114) 27-30 ottobre — *F.A.M.S. (San Marino) (FO)*
22° R. San Marino - 1ª Tappa

115) 27-30 ottobre — *F.A.M.S. (San Marino) (FO)*
22° R. San Marino - 2ª Tappa

116) 29-30 ottobre — *Sc. Maremma Corse (GR)*
18° R. Tr. Maremma

117) 29-30 ottobre — *Turbomark Team (ME)*
4° R. Taormina

118) 30 ottobre — *Motorsport Caserta Corse (CE)*
3° R. Capua - Tr. Doti

119) 5-6 novembre — *Sc. Del Grifone (GE)*
15° R. della Lanterna

120) 6 novembre — *Rombo Team Napoli*
3° R. Penisola Sorrentina

121) 6 novembre — *Pinerolo Sport (AT)*
8° Top R. Cortanze e Monale

122) 6 novembre — *A.C. Venezia*
8° R. Città Portogruaro

123) 12-13 novembre — *Gruppo Italia Pubblicità (PT)*
10° R. Montecatini e Valdinievole

124) 12-13 novembre — *Assipromo Competition Car (RM)*
15° R. Int.le Roma

125) 12-13 novembre — *Varese Corse Rally & Racing (VA)*
5° R. Sprint Città Giardino

126) 19-20 novembre — *Sc. Casarano Corse (LE)*
8° R. Città Casarano

127) 19-20 novembre — *A.C. Milano*
17° R. Autodromo Monza

128) 20 novembre — *Valsangone Peromotion (TO)*
7° R. Sprint Valsangone

129) 19-20 novembre — *A.C. Pordenone*
2° R. Avianorally - Piancavallo Terra

130) 26-27 novembre — *Sc. Tre Cime (BL)*
2° Valbellunarally

131) 26-27 novembre — *Modena Corse Sport S.r.l. (MO)*
2° R. Castelli Modenesi Sprint

132) 4 dicembre — *Pinerolo Sport (AL)*
2° Top R. Valli Ovadesi

133) 8 dicembre — *Praxis (VR)*
8° R. Sprint d'Autunno

134) 10 dicembre — *Sc. Imperia Corse (IM)*
1° R. Sprint di Natale

135) 11 dicembre — *Sq. Corse Valdelsa (SI)*
18° R. Sprint Fettunta

136) 18 dicembre — *Ciocco Sporting Club (LU)*
3° R. il Ciocchetto

GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(Rallies auto storiche)

1) 10-13 marzo — *Sanremorally (IM)*
9° Sanremo Rally Storico

2) 23-24 aprile — *Piave Jolly Club (TV)*
1ª Coppa del Piave Rally Storico

3) 22 maggio — *Pinerolo Sport (TO)*
4° Rally Storico Val di Susa

4) 10-12 giugno — *Comitato Organizzatore Altomonferrato Acqui Terme (AL)*
Altomonferrato Rally

5) 2-3 luglio — *Valdera Motorsport (PT)*
Rally Montecatini Terme Revival

6) 23-24 luglio — *Ass. Club Il Granchio Sansepolcro (AR)*
Rally Alpe della Luna

7) 24-25 settembre — *Comit. Organizzatore Elba Corse Portoferraio (LI)*
7° Rally Elba Storico

8) 1-2 ottobre — *Automobile Club Palermo*
Targa Florio Storica

9) 22-23 ottobre — *Praxis (VR)*
500 Minuti Historic

ALLEGATO 6

GARE DI REGOLARITÀ MOTO
(Moto d'epoca)

a) Gruppo 2

1) 23-26 marzo — *M.C. Cagliari*
Via San Domenico, 59 - Cagliari
«Biellopoque»

2) 9 aprile — *M.C. Manlio Menigatti*
Piazza Filippo Turati, 12 - Castel del Piano
Motoraid sperimentale «Circuito Perugina»

3) 28-29 maggio — *M.C. Catania*
Via Conte di Torino, 36/B - Catania
Motoraid Storico Nazionale in Sicilia
7° Catania-Etna

4) 11-12 giugno — *M.C. Svevo Lucera c/o De Vivo*
Piazza Bruno, 3 - Lucera
3° Trofeo Luigi Furore

5) 17-19 giugno — *M.C. Manlio Menigatti*
Piazza Filippo Turati, 12 - Castel del Piano
Motoraid «Tirreno-Adriatico»

6) 10-11 settembre — *M.C. Manlio Menigatti*
Piazza Filippo Turati, 12 - Castel del Piano
Motoraid «Verde Umbria»

b) Gruppo 3

7) 2-3 aprile — *M.C. Cattolica*
Via Primule, 3 - Cattolica
Rievocazione Storica «Circuito Città di Cattolica»

8) 25 aprile — *M.C Terni L. Liberati*
Via Bertani, 4 - Terni
Rievocazione Storica «Circuito di Montecastrilli»

9) 30 aprile — *M.C. Misano Adriatico*
Via della Repubblica, 110 - Misano Adriatico
3ª Rievocazione Storica «Città di Misano Adriatico»

10) 8 maggio — *M.C. Sondrio*
Via Vanoni, 18 - Sondrio
Rievocazione gara di velocità in salita «Mossini-Triangia»

11) 19 giugno — *M.C. Full Speed*
Via Garibaldi - Servigliano
Rievocazione Storica «Città di Servigliano»

12) 26 giugno — *M.C. Firmum*
Via Medaglie d'Oro, 61 - Fermo
Rievocazione Storica «Circuito Città di Fermo»

13) 10 luglio — *M.C. Trasimeno*
Via V. Emanuele, 59 - Castiglione del Lago
Rievocazione Storica «Circuito Motociclistico della Collina»

14) 28 agosto — *M.C. Capodarno*
Località Castello, 5 - Papaiano Aretino
Manifestazione in salita «Pratovecchio - Braccio di Stia» - Strada Provinciale 74

15) 11 settembre — *M.C. Castelfiorentino*
Via C. Battisti, 76 - Castelfiorentino
Rievocazione gara di velocità in salita «Alberi - Montaione»

16) 11 settembre — *M.C. O. Temi*
Viale 3ª Armata, 3 - Treviso
6ª Rievocazione Storica «Circuito delle Mura Città di Treviso»

17) 18 settembre — *M.C. Spoleto*
Piazza Collicola, 2 - Spoleto
Rievocazione Storica «Circuito Motociclistico Città di Spoleto»

18) 28 settembre — *M.C. Pescara*
Via Filippo Corridoni, 3 - Pescara
Rievocazione Storica «Coppa Città di Pescara»

c) Gruppo 4

19) 24-28 maggio — *M.C. Terni L. Liberati*
Via Bertani, 4 - Terni
Rievocazione Storica «Milano-Taranto»

d) Gruppo 5

20) 1° maggio — *M.C. Canzo*
Via Lunate, 22 - Canzo
Old Trial Cup a Canzo

21) 15 maggio — *M.C. UCT Centauro*
Via Saluzzo, 117 - Torino
Velocità in salita « Rocco-Cocconato»

22) 29 maggio — *M.C. Polizia di Stato*
Via del Castillo, 5 - Sanremo
Velocità in salita «Sanremo-Frazione S. Romolo»

23) 4 giugno — *M.C. Bra*
Via America dei Boschi - Pocapaglia
Velocità in Salita «Bonvicino-Murazzano»

24) 24 luglio — *M.C. UCT Centauro*
Via Saluzzo, 117 - Torino
Velocità in salita «Cortiglione-Bivio Robella»

CAMPIONATO ITALIANO

1) 5-6 marzo — *M.C. Sinnai*
Via Roccheddas, 20 - Sinnai

2) 19-20 marzo — *M.C. Collina M.*
Via Bazzanese, 68 - Casal. Reno T.

3) 29 maggio — *M.C. Prosport*
Via Lamarmora, 263 - Sanremo

4) 3 luglio — *M.C. Leonessa*
Via M. d'Azeglio 4/*B* - Brescia

5) 16 ottobre — *M.C. Pistoia*
C. P. 113 - Pistoia

CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR

6) 13 marzo — *M.C. Salentino*
Via Chiriatti, 6 - Lecce

7) 24 aprile — *M.C. Valle Idice*
Via Emilia, 305 - S. L. Savena

8) 5 giugno — *M.C. P. Medeot*
Via Giustiniani, 66 - Gorizia

9) 10 luglio — *M.C. A. M. F.*
Via Boccaccio, 137 - Firenze

10) 4 settembre — *M.C. Papillon*
Via Piano Battista, 6 - Sgurgola

CAMPIONATO ITALIANO CADETTI

11) 10 aprile — *M.C. Casarza Ligure*
Via 4 Novembre, 19 - Casarza Ligure

12) 5 maggio — *M.C. V. Alfieri*
Via M. Giusta, 24 - Asti

13) 26 giugno — *M.C. Fanna*
Via Visinale, 124 - Fanna (Pordenone)

14) 17 luglio — *M.C. M. Centauri*
Corso Roma, 85 - Alessandria

CAMPIONATO ITALIANO MAJOR

15) 17 aprile — *M.C. Garganella*
Via F. Bandiera, 96 - C. Val d'Elsa

16) 15 maggio — *M.C. Sarnano*
Via Matteotti, 10 - Sarnano

17) 12 giugno — *M.C. Carmagnola*
Via Chiffi, 24 - Carmagnola

18) 24 luglio — *M.C. Scud. Dolomiti*
Corso Italia, 15 - Bolzano

CAMPIONATO ITALIANO MOTORALLY

19) 10 aprile — *M.C. Roma*
Piazza Grecia, 17 - Roma

20) 24-25 aprile — *M.C. A. M. F.*
Via Boccaccio, 137 - Firenze

21) 15 maggio — *M.C. Montepulciano*
Via delle Mura Castellane, 3 - Montepulciano

22) 12 giugno — *M.C. Valli Sabine*
Via G. Matteotti - Poggio M.

23) 29 settembre — *M.C. Athesis*
Via degli Estensi, 119 - Badia Polesine

TROFEO L. SECCHI

24) 27 febbraio — *M.C. Crema*
Via De Marchi, 14 - Crema

25) 27 marzo — *M.C. R.S. 77*
Via Brescia, 2 - Rodengo S.

26) 23 ottobre — *M.C. Apennino*
Casella Postale - Barga

27) 2 ottobre — *M.C. Sanremo*
Via G. Pascoli, 25 - Sanremo

TROFEO CENTRO ITALIA

28) 13 febbraio — *M.C. A.M.R.*
Via Conca d'Oro, 80 - Roma

29) 25 settembre — *M.C. Piedimonte*
Via Stazione, 23 - Piedimonte (Caserta)

30) 2 ottobre — *M.C. A. Massantini*
Via Font del Suffragio, 34 - Viterbo

CAMPIONATO ITALIANO RAID MARATHON

31) 24-27 marzo — *Tierre 10° Transitalia - Elba 500*
Piazza Carmine, 12 - Forlì

32) 23-25 aprile — *A.M.F. (Tierre) 10° Rally Titano*
Via Boccaccio, 137 - Firenze

33) 16-19 giugno — *Finsport 10° Rally di Sardegna - Baja d'Italia*
Via Cattaneo, 12 - Gallarate

34) 1-4 settembre — *Finsport Gran Raid*
(Montecarlo-Sestriere-Montecarlo)

GARE INTERNAZIONALI

35) 24-27 marzo — *Tierre 10° Transitalia - Elba 500*

36) 30 aprile - 1° maggio — *M.C. Morena*
12 ore enduro Lignano

37) 21-22 maggio — *M.C. Bergamo*
3ª Prova Campionato Mondiale enduro

38) 16-19 giugno — *Finsport 10° Rally di Sardegna*
Baja d'Italia

39) 8-11 settembre — *Finsport Grand Raid*
Montecarlo-Sestriere-Montecarlo

GARE NAZIONALI

40) 12 marzo — *M.C. Pavia*
Pavia Sprint Off Road Cup
Via Blugny 83/85 - Pavia

41) 9 ottobre — *M.C. Leonardo*
Via Verdi, 19 - Sovigliana

94A1174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tandil (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Renato Giovanni Cordi, agente consolare onorario in Tandil (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i «Partidos» di Tandil, Ayacucho, Rauch e B. Juarez, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mar del Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Mar del Plata di atti dipendenti dall'apertura e successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistri stradali o aerei;

f) autenticazione di firme, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche limitatamente ai connazionali residenti nella circoscrizione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 dicembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

94A1199

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 febbraio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1682,37
ECU	1882,57
Marco tedesco	971,18
Franco francese	285,80
Lira sterlina	2483,51
Fiorino olandese	865,33
Franco belga	47,181
Peseta spagnola	11,938
Corona danese	248,80
Lira irlandese	2383,41
Dracma greca	6,719
Escudo portoghese	9,577
Dollaro canadese	1252,23
Yen giapponese	15,924
Franco svizzero	1156,67
Scellino austriaco	138,10
Corona norvegese	224,62
Corona svedese	211,51
Marco finlandese	303,68
Dollaro australiano	1211,31

94A1258

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 236/1993;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agrobeton, con sede in Sarno (Salerno) e unità in Sarno (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1992 al 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice siciliana - S.E.S., con sede in Messina e unità di Messina, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 54 lavoratori, a 24 ore settimanali nei confronti di 126 lavoratori ed a 20 ore nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, con sede in Genova, unità di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 130 impiegati e quadri (con eslcusione dei lavoratori assunti con C.F.L.) su un organico di 139 unità, da attuarsi con modalità differenti secondo quanto previsto dall'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dedo sistemi, con sede in Firenze e unità in Firenze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ema industriale, con sede in Novara e unità in Novara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 30 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walter Schmid, con sede in Ciardes (Bolzano), unità in Ciardes (Bolzano) e Ronzone (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adige liquori, con sede in Milano, unità in Postal (Bolzano) e Salorno (Bolzano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piermattei lavorazione metalli, con sede in Guidonia (Roma) e stabilimento in Guidonia (Roma), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Rolls italiana, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Cartiera Abramo Sordini & Figli, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento in Foligno, frazione Pale (Perugia), per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

94A1202

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa 19 Luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un ulteriore periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

94A1200

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iclet armamento ferroviario, con sede in Busto Arsizio e unità di Milano Cadorna-Garbagnate, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 in favore dei lavoratori, sospesi a docorrere dal 1° luglio 1992, dipendenti della S.p.a. Iclet armamento ferroviario, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Milano Cadorna-Garbagnate (Milano), impegnata nei lavori di ammodernamento ferroviario Milano Nord-Cadorna, è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

94A1201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di alcuni componenti dei comitati di sorveglianza di varie società in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto in data 11 febbraio 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione del comitato di sorveglianza delle società Fidelta S.p.a., Immobiliare Pacto 81 S.p.a., S.I.G.I. S.p.a., Fidelta servizi finanziari S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a., tutte assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, accettando le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di sorveglianza, in qualità di esperto e con funzioni di presidente, rassegnate dal dott. Raffaele Morrone, e nominando, in sua sostituzione, sempre in qualità di esperta e con funzioni di presidente, la dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954.

Dalla data dell'11 febbraio 1994, pertanto, il predetto comitato risulta composto da:

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, funzionaria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperta e con funzioni di presidente;

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Liuni dott. Leonida, nato a Forenza (Potenza) il 29 novembre 1929, in qualità di esperto.

Con decreto in data 11 febbraio 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione del comitato di sorveglianza delle società Tecfinance S.p.a., Appia - Industrie acque minerali S.p.a., Cominvestor S.p.a., SI.M.I. S.p.a., S.r.l. Studio Nervi, S.p.a. Ingg. Vervi & Bartoli, Ramo d'oro S.r.l., Marcacci Sud S.r.l., M.C.M. - Minturno contenitori metallici S.p.a., Fer.Co. S.p.a., Ortogela S.p.a., Lectio S.r.l., tutte assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, accettando le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di sorveglianza, in qualità di esperto, presentate dal dott. Raffaele Morrone, e nominando, in sua sostituzione, sempre in qualità di esperta, la dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954.

Dalla data dell'11 febbraio 1994, pertanto, il predetto comitato risulta composto da:

De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C, in qualità di esperto;

Maria Lovaglio dott.ssa Anna, nata a Roma il 1° gennaio 1954, in qualità di esperta;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della Nuova Italsider S.p.a., in rappresentanza dei creditori.

Con decreto in data 11 febbraio 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione del comitato di sorveglianza delle società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a.», assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, accettando le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di sorveglianza, in qualità di esperto e con funzioni di presidente, rassegnate dal dott. Raffaele Morrone, e nominando, in sua sostituzione, sempre in qualità di esperto e con funzioni di presidente, il dott. Emilio Rossillo, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959.

Dalla data dell'11 febbraio 1994, pertanto, il predetto comitato risulta composto da:

Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

Sancetta dott. Giuseppe, nato a Catania il 20 febbraio 1966, in qualità di esperto;

Scalfati dott. Alfredo, nato a Roma il 27 ottobre 1956, in qualità di esperto.

Con decreto in data 11 febbraio 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del dott. Raffaele Morrone da componente del comitato di sorveglianza delle Società Fidelital S.p.a., IFP - Istituto finanziario piemontese S.p.a., IFP Informatica S.r.l., IFP Commissionaria S.p.a., IFP Service S.p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa, e ha provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina della dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954.

94A1205

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Sartiglia 1994

(Estrazione del 15 febbraio 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Sartiglia - Oristano 1994, estrazione del 15 febbraio 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie G n. 64304 di lire 2 miliardi abbinato al cavaliere Ignazio Crobu;

2) Biglietto serie I n. 69881 di lire 600 milioni abbinato al cavaliere Pietro Serra;

3) Biglietto serie B n. 19446 di lire 400 milioni abbinato al cavaliere Ferdinando Paolo Casu;

4) Biglietto serie N n. 02067 di lire 300 milioni abbinato al cavaliere Costantino Santona;

5) Biglietto serie Q n. 55635 di lire 200 milioni abbinato al cavaliere Renzo Mura;

6) Biglietto serie AI n. 34932 di lire 100 milioni abbinato al cavaliere Andrea Caddeo.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni cadauno:

Biglietto serie	A	n.	00898	Biglietto serie	V	n.	41499
» »	G	»	20744	» »	Z	»	49427
» »	G	»	49505	» »	Z	»	92520
» »	L	»	39704	» »	AC	»	13377
» »	M	»	23218	» »	AC	»	61869
» »	N	»	17160	» »	AC	»	78230
» »	O	»	29715	» »	AD	»	09951
» »	P	»	58193	» »	AD	»	60761
» »	P	»	94945	» »	AF	»	20464
» »	R	»	86440	» »	AF	»	70589
» »	S	»	32113	» »	AF	»	78034
» »	T	»	29268	» »	AG	»	21846
» »	T	»	56678	» »	AG	»	92345
» »	U	»	09048	» »	AI	»	29534
» »	U	»	35311	» »	AL	»	87680

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie G n. 64304 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie I n. 69881 L. 5.000.000;
3) Biglietto serie B n. 19446 L. 4.000.000;
4) Biglietto serie N n. 02067 L. 3.000.000;
5) Biglietto serie Q n. 55635 L. 2.000.000;
6) Biglietto serie AI n. 34932 L. 1.000.000.

Ai venditori dei trenta premi di seconda categoria L. 700.000 ciascuno.

94A1220

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti il ritiro dal commercio di due specialità medicinali

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 4 febbraio 1994, il Ministero della sanità ha disposto, in via cautelativa, l'immediato ritiro dal commercio della specialità medicinale di seguito indicata, limitatamente alla preparazione sotto riferita:

Collirio Sificrom: preparazione 04 del 7/90 - scad. 7/94 - ditta Società industria farmaceutica italiana.

Il provvedimento trae origine da una segnalata anomalia di confezione appartenente a detta preparazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 4 febbraio 1994, il Ministero della sanità ha disposto, in via cautelativa, il ritiro dal commercio della specialità medicinale di seguito indicata, limitatamente alla preparazione sotto riferita:

Collirio «Visuglican»: preparazione H 390 del maggio 1990 - scad. maggio 1994 - ditta Merck Sharp & Dohme S.p.a.

Il provvedimento è motivato da una segnalata presenza di anomalia all'interno di alcune confezioni appartenenti al prodotto in argomento.

94A1219

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare «Carducci» di Biella-Vandorno ad accettare una donazione

Con decreto n. 6318/Sett. I del 18 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del 1° Circolo di Biella è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti Copia 8515 matricola 6720 del valore di L. 6.902.000 disposto dalla Cassa di Risparmio di Biella.

94A1204

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste di intervento della Cassa integrazione straordinaria guadagni presentate da alcune società

Il CIPI nella seduta del 30 novembre 1993, ha deliberato quanto segue:

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675/77, non è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Unicoop S.c. a r.l., con sede in Caserta ed unità di Maiorisi di Teano (Caserta), per il periodo febbraio 1990-luglio 1991;

2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, non è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio S.n.c., con sede ed unità di San Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo successivo al settembre 1988;

3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, non è accertata la condizione di crisi aziendale della società Intimo Bologna S.p.a., con sede in Granarolo Emilia (Bologna) ed unità di Granarolo Emilia e Bentivoglio (Bologna), per il periodo 1° gennaio-18 febbraio 1991;

4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge n. 675/77, non è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della società G.C.P. S.p.a., con sede ed unità di Veggiano (Padova), per il periodo agosto 1990-agosto 1991;

5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/77, non è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale della società Conceria Juliani & C. S.n.c. con sede unità di Solofra (Avellino), per il periodo giugno 1991-luglio 1992;

6) ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/91, non è approvato, a decorrere dal 1° giugno 1992, il piano di risanamento presentato dall'impresa Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami S.n.c., con sede e unità di Solofra (Avellino);

7) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 223/91, non è approvato il piano di riorganizzazione presentato dalla società Filtex S.r.l., con sede e unità di Assisi (Perugia) a decorrere dal 29 marzo 1993;

8) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 223/91, non è approvato il piano di ristrutturazione presentato dalla società Mecaer - Meccanica aeronautica S.r.l., con sede e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo gennaio-dicembre 1993.

94A1206

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. L24 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1227

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina «Diritto commerciale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1228

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante: «Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994)

Nella tabella *A* allegata alla legge citata in epigrafe, riportata alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna «Denominazione» dove è scritto: «Associazione nazionale vittime di guerra», si legga: «Associazione nazionale vittime *civili* di guerra».

94A1229

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - Sc a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 4 0 9 4 *

L. 1.300